

# PROCEDURA INTERNAL DEALING

Art. 19 Regolamento UE n. 596/2014 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione

Prima emissione:	00:	30 marzo 2006
N. e data revisione	01:	30 dicembre 2010
N. e data revisione	02:	8 novembre 2013
N. e data revisione	03:	3 agosto 2016
N. e data revisione	04:	8 maggio 2017
N. e data revisione	05:	20 dicembre 2017
N. e data revisione	06:	1 gennaio 2019
N. e data revisione	07:	18 gennaio 2021
N. e data revisione	08:	3 agosto 2023
N. e data revisione	09:	28 marzo 2024

**Buzzi SpA**

Sede: Casale Monferrato (AL) - via Luigi Buzzi n. 6  
Capitale sociale: euro 123.636.658,80 interamente versato  
Codice fiscale e Registro delle Imprese di Alessandria-Asti: 00930290044

## **PREMESSA**

La presente procedura, adottata ai sensi dell'art. 19 del Regolamento UE n. 596/2014 (da ora "Regolamento MAR") e dei conseguenti Regolamenti UE delegati e di esecuzione, è diretta a disciplinare:

- a) le modalità e i tempi di comunicazione alla Consob e al pubblico delle operazioni concernenti gli strumenti finanziari, come oltre indicati al paragrafo 1.2, emessi da Buzzi SpA effettuate da coloro che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in Buzzi SpA (da ora "Soggetti MAR") e/o dalle persone a loro strettamente legate;
- b) le modalità e i tempi di comunicazione alla Consob e al pubblico delle operazioni concernenti le quote di emissione dei gas ad effetto serra (da ora "Quote di Emissione") effettuate dai Soggetti MAR e/o dalle persone a loro strettamente legate.

## **SEZIONE I**

### **OPERAZIONI COMPIUTE DA SOGGETTI MAR**

#### **1.1 Soggetti MAR**

Ai sensi del Regolamento MAR:

- a) sono Soggetti MAR:
  - a1) gli amministratori e i sindaci effettivi di Buzzi SpA;
  - a2) il Direttore Generale di Buzzi SpA;
  - a3) i dirigenti di Buzzi SpA<sup>1</sup> (ulteriori rispetto al Direttore Generale) individuati esclusivamente nel titolare della funzione di Direzione Tecnica di Gruppo;
- b) sono persone strettamente legate ai Soggetti MAR:
  - b1) il coniuge o un partner equiparato al coniuge<sup>2</sup>;
  - b2) i figli a carico
  - b3) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno<sup>3</sup>
  - b4) le persone giuridiche, le società di persone e i trust le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto MAR o da una delle persone indicate alle precedenti lettere b1), b2) e b3)<sup>4</sup>;
  - b5) le persone giuridiche, le società di persone e i trust controllati direttamente o indirettamente da un Soggetto MAR o da una delle persone indicate alle precedenti lettere b1), b2) e b3);
  - b6) le persone giuridiche, le società di persone e i trust costituiti a beneficio di o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di un Soggetto MAR o di una delle persone indicate alle precedenti lettere b1), b2) e b3).

---

<sup>1</sup> Si tratta dei dirigenti che hanno regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente Buzzi SpA o le Quote di Emissione e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di Buzzi SpA o del gruppo ad essa facente capo.

<sup>2</sup> Si intendono inclusi il partner di unioni civili e il/la convivente di fatto

<sup>3</sup> Si intendono ricompresi anche gli affini

<sup>4</sup> Per responsabilità di direzione di una persona giuridica, un trust o una società di persone si intende il caso in cui il Soggetto MAR o le persone allo stesso strettamente legate siano titolari, da soli o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione relativa a tale entità.

## 1.2 Strumenti finanziari oggetto dell'obbligo di comunicazione

I Soggetti MAR e le persone a loro strettamente legate devono comunicare le operazioni poste in essere e aventi ad oggetto:

- a) le azioni ordinarie Buzzi SpA (da ora "Azioni Buzzi " o "Titoli");
- b) le Quote di Emissione e i prodotti oggetto d'asta<sup>5</sup> sulla base delle Quote di Emissione;
- c) gli strumenti finanziari derivati o collegati ai Titoli. Rientrano tra gli strumenti finanziari collegati (i) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere i Titoli; (ii) gli strumenti finanziari convertibili nei Titoli o scambiabili con essi; (iii) gli strumenti finanziari derivati<sup>6</sup> riferiti ai Titoli; (iv) gli altri strumenti finanziari equivalenti ai Titoli;
- d) gli strumenti derivati<sup>7</sup> relativi alle Quote di Emissione e ai prodotti oggetto d'asta sulla base delle Quote di Emissione.

Gli obblighi di comunicazione si estenderanno ad eventuali strumenti finanziari rappresentativi del capitale sociale di Buzzi SpA e ad eventuali titoli obbligazionari che vengano eventualmente emessi in futuro nonché agli strumenti finanziari ad essi collegati.

## 1.3 Operazioni oggetto dell'obbligo di comunicazione

Devono essere comunicate tutte le tipologie di operazioni sui Titoli e sugli strumenti finanziari derivati o collegati ai Titoli, sulle Quote di Emissione, sui prodotti oggetto d'asta sulla base delle Quote di Emissione e i relativi strumenti derivati effettuate dai o per conto dei Soggetti MAR e delle persone ad essi strettamente legate, quali a titolo meramente esemplificativo:

- l'acquisizione a qualsiasi titolo, la vendita, la cessione a qualsiasi titolo, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio
- l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione spettante ad un Soggetto MAR o ad una persona strettamente legata
- l'adesione a contratti di scambio su azioni (*equity swaps*) o l'esercizio di tali contratti
- le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti
- l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant

<sup>5</sup> Si tratta delle quote di emissione messe in asta dalle competenti autorità sulle piattaforme di negoziazione ai sensi dell'art. 4 del regolamento UE 2023/2830: "*Le quote sono messe in vendita su una determinata piattaforma mediante contratti elettronici standardizzati («prodotto messo all'asta»).*"

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 2-ter, del TUF sono strumenti finanziari derivati riferiti ai Titoli:

- a) qualsiasi valore mobiliare che permette di acquistare o di vendere i Titoli o che comporti un regolamento a pronti con riferimento ai Titoli;
- b) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti derivati connessi ai Titoli o altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti; contratti finanziari differenziali

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 2-ter, del TUF sono strumenti finanziari derivati riferibili alle Quote di Emissione:

- a) qualsiasi valore mobiliare che permette di acquistare o di vendere le Quote di Emissione o che comporti un regolamento a pronti con riferimento alle Quote di Emissione;
- b) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti derivati connessi alle Quote di Emissione o altri strumenti derivati indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti; contratti finanziari differenziali.

- 
- la sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione obbligazionaria
  - le operazioni in strumenti finanziari derivati e strumenti finanziari collegati a obbligazioni, compresi i credit default swap
  - le operazioni sottoposte a condizione sospensiva nel solo caso in cui le condizioni si siano verificate e l'operazione sia stata eseguita
  - la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso la conversione di obbligazioni convertibili in azioni
  - le donazioni e le elargizioni in genere fatte o ricevute
  - le eredità ricevute
  - l'assunzione o la cessione in garanzia o in prestito
  - le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto MAR o di una persona strettamente legata, anche quando i terzi hanno facoltà di agire discrezionalmente
  - le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita a condizione che (i) il Soggetto MAR o la persona strettamente legata sia il contraente dell'assicurazione, (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita
  - le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, laddove i titoli emessi dalla Società costituiscono più del 20% del sottostante del prodotto;
  - le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento laddove i titoli emessi dalla Società costituiscono, al momento dell'investimento, più del 20% dell'investimento complessivo del fondo;
  - le operazioni effettuate dal gestore di un fondo di investimento laddove il gestore non operi con piena discrezionalità; la piena discrezionalità è esclusa laddove il gestore possa ricevere istruzioni o suggerimenti sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale fondo.

Si precisa che sono soggette agli obblighi di comunicazione anche le operazioni sui Titoli e sugli strumenti finanziari derivati o collegati ai Titoli, sulle Quote di Emissione, sui prodotti oggetto d'asta sulla base delle Quote di Emissione e sui relativi strumenti derivati compiute tra un Soggetto MAR e le persone alle stesse strettamente legate.

Non sono soggette all'obbligo di comunicazione le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 20.000 euro nell'arco di un anno solare; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento ai Titoli e alle Quote di Emissione sottostanti. L'importo di cui sopra è calcolato sommando tutte le operazioni a qualsiasi titolo e senza compensazione tra loro relative ai Titoli e alle Quote di Emissione e agli strumenti finanziari ad essi collegati, effettuate dal

---

Soggetto MAR e dalle persone strettamente legate nonché quelle effettuate per conto di ciascun Soggetto MAR e per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti.

#### 1.4 Close periods

Ai sensi del Regolamento MAR, ai Soggetti MAR e alle persone ad essi strettamente legate è fatto divieto di compiere operazioni su Azioni Buzzi e su strumenti finanziari derivati o collegati alle stesse durante i 30 giorni precedenti la data delle riunioni del consiglio di amministrazione di Buzzi SpA di approvazione dei dati preconsuntivi, del progetto di bilancio e della relazione semestrale.

Buzzi SpA può consentire a un Soggetto MAR (e, anche su richiesta del Soggetto MAR, a una persona strettamente legata), su richiesta scritta e motivata dello stesso, di effettuare operazioni durante i *Close periods*:

- a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata delle Azioni Buzzi;
- b) in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o a un programma di risparmio, o negli altri casi indicati dall'art. 9 del Regolamento Delegato UE n. 2016/522.

La richiesta scritta deve pervenire al Soggetto Preposto mediante posta elettronica all'indirizzo [internaldealing@buzzi.com](mailto:internaldealing@buzzi.com).

Nel caso di cui alla precedente lettera a) la richiesta deve in ogni caso contenere:

- la richiesta di autorizzazione alla negoziazione nel *Close period*;
- la descrizione dell'operazione considerata;
- una dettagliata motivazione comprendente in particolare una spiegazione del motivo per cui la vendita delle Azioni Buzzi è l'unico modo ragionevole per ottenere la necessaria provvista finanziaria.

Ai fini dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione al compimento dell'operazione oggetto di richiesta, il Consiglio di Amministrazione valuta, oltre ad altri indicatori risultanti dalla richiesta stessa, se ed in quale misura il richiedente:

- a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- b) deve adempiere o si trova in una situazione creata prima dell'inizio del *Close period* che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e il richiedente non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le Azioni Buzzi.

Entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta scritta, il Soggetto Preposto inoltra la richiesta scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato affinché provvedano alla convocazione d'urgenza del Consiglio di Amministrazione per la valutazione della richiesta stessa.

---

## SEZIONE II

### **MODALITA' E TEMPI DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI**

#### 2.1 Obblighi dei Soggetti MAR

Ai sensi del Regolamento MAR, i Soggetti MAR e le persone strettamente legate devono comunicare alla Consob e a Buzzi SpA le operazioni effettuate entro e non oltre 3 giorni lavorativi dall'effettuazione dell'ultima operazione che ha comportato il superamento dell'importo cumulato di 20.000 euro ed entro e non oltre 3 giorni lavorativi dall'effettuazione di ogni altra successiva operazione effettuata nell'anno.

La comunicazione a Consob deve essere effettuata (utilizzando il modulo previsto dall'Allegato al Regolamento di esecuzione UE n. 2016/523, qui allegato sub "B", compilato correttamente in ogni sua parte) via PEC all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it), specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR *Internal Dealing*"

I Soggetti MAR devono comunicare per iscritto alle Persone a loro Strettamente Legate, anche mediante consegna della presente procedura, gli obblighi derivanti dal Regolamento MAR e contenuti nella presente procedura, conservando copia della comunicazione.

#### 2.2 Obblighi di Buzzi SpA

Ai sensi del Regolamento MAR, Buzzi SpA deve pubblicare le comunicazioni ricevute dai Soggetti MAR e dalle persone agli stessi strettamente legate, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal compimento delle operazioni stesse.

Ai sensi del Regolamento MAR, Buzzi SpA redige l'elenco dei Soggetti MAR e delle persone agli stessi strettamente legate.

Al fine della tenuta e dell'aggiornamento del predetto elenco, i Soggetti MAR sono tenuti a comunicare a Buzzi SpA (mediante invio del modulo "Allegato A" alla presente procedura all'indirizzo di posta elettronica [internaldealing@buzzi.com](mailto:internaldealing@buzzi.com)) entro 2 giorni lavorativi dall'assunzione della carica di amministratore o sindaco effettivo di Buzzi SpA le persone agli stessi strettamente legate e, successivamente, ogni variazione delle stesse entro 2 giorni lavorativi dal verificarsi della variazione stessa.

#### 2.3 Adempimento degli obblighi di comunicazione da parte di Buzzi SpA per conto dei Soggetti MAR e delle persone strettamente legate

Buzzi SpA provvederà, per conto dei Soggetti MAR e delle persone strettamente legate, previa loro accettazione della presente procedura, all'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Consob.

In tal caso, a condizione che siano rispettati i tempi di comunicazione a Buzzi SpA più oltre previsti, Buzzi SpA comunica alla Consob e al pubblico le operazioni effettuate dai Soggetti MAR e dalle persone strettamente legate entro e non oltre 3 giorni lavorativi dall'effettuazione dell'ultima operazione che ha comportato il superamento dell'importo cumulato di 20.000 euro ed entro e non

---

oltre 3 giorni lavorativi dall'effettuazione di ogni altra successiva operazione effettuata nell'anno.

Resta salva la facoltà dei Soggetti MAR e delle persone strettamente legate di esonerare, mediante comunicazione scritta, Buzzi SpA da tale adempimento, provvedendovi direttamente.

**Al fine di consentire a Buzzi SpA di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul mercato e di comunicazione a Consob per conto dei predetti Soggetti MAR e delle persone strettamente legate, gli stessi devono comunicare al Soggetto Preposto (come individuato al successivo paragrafo 2.4) le operazioni effettuate entro il 2° giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata posta in essere un'operazione oggetto di obbligo di comunicazione.**

**Resta inteso che i Soggetti MAR e le persone strettamente legate si assumono ogni responsabilità ed onere eventuale derivante da ritardi nelle comunicazioni a Consob ed al pubblico qualora non abbiano rispettato i termini sopra indicati di comunicazione delle operazioni a Buzzi SpA o le altre connesse disposizioni della presente procedura.**

#### 2.4 Soggetto Preposto

Il Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione delle informazioni previste dalla presente procedura, nonché alla gestione ed all'aggiornamento dell'elenco dei Soggetti MAR e delle persone agli stessi strettamente legate è individuato nel Responsabile del Servizio Affari Societari.

Tutte le comunicazioni da effettuarsi a Buzzi SpA da parte dei Soggetti MAR e delle persone strettamente legate ai sensi della normativa vigente e della presente procedura devono essere effettuate al Soggetto Preposto (previo avviso telefonico ai numeri 0142/416352 o 0142/416356 o 0142/416351) mediante posta elettronica all'indirizzo [internaldealing@buzzi.com](mailto:internaldealing@buzzi.com), utilizzando il modulo previsto dall'Allegato al Regolamento di esecuzione UE n. 2016/523 (qui allegato sub "B") compilato correttamente in ogni sua parte. In caso di successive modifiche del citato modulo di comunicazione, il Soggetto Preposto provvederà tempestivamente a trasmettere copia del nuovo modulo ai soggetti rilevanti.

#### 2.5 Sanzioni

Le violazioni agli obblighi di comunicazione previsti nella presente procedura sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 187-ter.1 e dall'art. 193 del TUF:

- per i Soggetti MAR e le persone strettamente legate:
  - a) in caso di società o enti, sanzione da euro 5.000 ad euro 1.000.000;
  - b) in caso di persona fisica, sanzione da euro 5.000 ad euro 500.000;

## Parte riservata al Soggetto MAR

Il sottoscritto

**dichiara**

- di essere a conoscenza di essere un Soggetto MAR ai sensi del Regolamento MAR;
- di aver ricevuto, letto e compreso la sopra riportata Procedura Internal Dealing e, in particolare, gli obblighi dalla stessa scaturenti;

**autorizza**

ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, il trattamento dei dati personali richiesti in applicazione della Procedura Internal Dealing, anche per il tramite di soggetti terzi, ai fini di adempiere alla normativa in materia;

**si impegna**

a comunicare al Soggetto Preposto, nei termini ed alle condizioni previsti, le operazioni oggetto della Procedura Internal Dealing ed altresì a tenere indenne Buzzi SpA da ogni conseguenza che potesse alla stessa derivare dalla mancata ottemperanza da parte sua agli obblighi previsti dalla Procedura Internal Dealing.

**Data,**

**Firma**

Il sottoscritto

**accetta**

che l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Consob delle operazioni contemplati nella Procedura Internal Dealing venga effettuato da Buzzi SpA per suo conto e per conto delle persone strettamente legate.

**Data,**

**Firma**

---



**Allegato "A"**

**COMUNICAZIONE DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE**  
**ai sensi dell'art. 19 Reg. UE n. 596/2014**

**Sezione A) – SOGGETTO MAR DICHIARANTE**

Cognome: .....

Nome: .....

Luogo e data di nascita .....

Codice fiscale: .....

**Sezione B) – Persone fisiche strettamente legate**

Indicare:

- 1) il coniuge
- 2) il partner equiparato al coniuge (partner di unioni civili o il/la convivente di fatto)
- 3) i figli a carico (anche se non conviventi)
- 4) i parenti e gli affini che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno

<b>Nome e Cognome</b>	<b>Luogo e data di nascita</b>	<b>Residenza</b>	<b>Codice fiscale</b>

---

**Sezione C) – Persone giuridiche, trust o società di persone strettamente legate**


---

La presente sezione deve essere compilata con riferimento alle persone giuridiche, trust o società di persone (di seguito "Entità") in relazione alle quali si realizzano i criteri di collegamento infra indicati:

- Entità direttamente o indirettamente controllate dal dichiarante e/o dalle persone fisiche strettamente legate di cui alla sezione B)
- Entità cui il dichiarante o una persona fisica strettamente legata di cui alla sezione B) siano titolari, da soli o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione (ad es. Amministratore Unico - Amministratore Delegato - Amministratore esecutivo di società)
- Entità costituita a beneficio del dichiarante e/o di una persona fisica strettamente legata di cui alla sezione B)
- Entità in cui gli interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi del dichiarante e/o di una persona fisica strettamente legata di cui alla sezione B)

<b>Denominazione</b>	<b>Sede</b>	<b>Codice fiscale</b>	<b>Partita IVA</b>

\* \* \*

Si conferma di aver letto e preso atto dei contenuti e degli obblighi indicati nella Procedura Internal Dealing della Società e di aver provveduto ad informare tutte le persone strettamente legate sopra menzionate dei predetti obblighi, anche mediante consegna della predetta Procedura (compresi tutti gli allegati).

Data\_\_\_\_\_

Firma del Dichiarante\_\_\_\_\_

**Allegato "B"****Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate**

<b>1</b>	<b>Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata</b>	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> <i>– indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> <i>– nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
<b>3</b>	<b>Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta</b>	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
<b>4</b>	<b>Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[– Indicare la natura dello strumento:</i> <i>– un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i> <i>– una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i> <i>– Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>
b)	Natura dell'operazione	<i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522<sup>(1)</sup> della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i> <i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i>

c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
		<p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.]</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	
d)	Informazioni aggregate – Volume aggregato – Prezzo	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>– si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i></li> <li><i>– sono della stessa natura;</i></li> <li><i>– sono effettuate lo stesso giorno e</i></li> <li><i>– sono effettuate nello stesso luogo;</i></li> </ul> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>– nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i></li> <li><i>– nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i></li> </ul> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	
e)	Data dell'operazione	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.]</i></p> <p><i>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>	
f)	Luogo dell'operazione	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</i></p> <p><i>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>	